

mento non sono permessi che ai farmacisti. »

Questo articolo, che parve allora chiarissimo, nella pratica quotidiana si è mostrato oscuro, imperfetto ed insufficiente. Tale l'ha riconosciuto anche lo stesso Consiglio superiore di sanità, richiamato dalle Associazioni competenti sopra questa questione, con parere dell'8 luglio 1894.

Io risparmio alla Camera la lettura di questo parere, che è certamente noto al ministro dell'interno, ma richiamo l'attenzione dei colleghi sul parere medesimo perchè emesso dalla suprema autorità sanitaria.

Le Associazioni farmaceutiche chiedono adunque una modificazione alla legge, che sarebbe stata da esse così concepita: « *La vendita, il commercio e la distribuzione qualsiasi dei medicinali a scopo curativo non sono permessi che ai farmacisti.* »

Il collega Celli, presidente della Commissione, mi diceva che il ministro dell'interno non è disposto ad accettare, in questa sede, modificazioni alla legge sull'esercizio farmaceutico, perchè intende disciplinare tutta questa materia con una legge speciale.

Io non so se il ministro dell'interno abbia questa intenzione o se si sia commosso, per esempio, adesso dopo le mie parole. Se questo non fosse, come credo, abbia la bontà di dichiararlo. È molto interessante sapere a questo riguardo il pensiero del ministro competente.

Le Associazioni farmaceutiche vogliono che il vendere le specialità medicinali sia permesso ai soli farmacisti e non ad altri che non hanno il libero esercizio dell'arte farmaceutica, il che oggi avviene, con danno non indifferente delle popolazioni. Se il ministro dell'interno non crede di poter accettare in questa sede questa modificazione, voglia dichiararcelo; ma voglia dichiararci contemporaneamente che egli, di accordo con noi in questa modificazione, si propone di riparare all'inconveniente lamentato con un progetto di legge speciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Mi permetto di sottoporre al ministro ed al relatore la opinione della opportunità, forse, d'introdurre in questo articolo una aggiunta, concepita nel senso, che le spese sostenute dai Comuni per l'applicazione della presente legge, siano dichiarate obbligatorie, a mente dell'articolo 175 della legge comunale e provinciale. Dico

questo, perchè l'articolo 175 della legge comunale e provinciale dichiara solo obbligatorie le spese per il servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici, a beneficio esclusivo dei poveri. Ora, è evidente che, introducendo (ciò che caratterizza la indole principale della legge) introducendo l'obbligo di fornire ai poveri, gratuitamente, la medicina, se non si dichiarerà obbligatoria la relativa spesa, nella condizione della maggior parte dei nostri Comuni, quest'obbligo rimarrebbe lettera morta. Mi parrebbe, per conseguenza, opportuno d'aggiungere un chiarimento nel senso che ho accennato.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. L'emendamento proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano recherebbe, in sostanza, questa modificazione al disegno di legge, concordata fra la Commissione ed il Ministero. In questo viene stabilito il principio che i Comuni sono tenuti alla somministrazione dei medicinali ai poveri, ma poi si dispone che un regolamento stabilirà le norme e i limiti di tale somministrazione. Ora, come opportunamente ha osservato, in fine del suo discorso, l'onorevole Ferrero di Cambiano, nulla vieta che in questo regolamento si stabilisca che, in certi determinati casi, possa anche incaricarsi di questa somministrazione la Congregazione di carità; ma io crederei che lo stabilire, in modo assoluto, che questa somministrazione si debba fare per mezzo della Congregazione di carità, porterebbe dei gravi inconvenienti. Molti ne ha già accennati l'onorevole Pinchia; io aggiungo ancora che, sebbene la legge sulle Opere pie imponga l'obbligo di avere in ogni Comune una Congregazione di carità, in fatto, in parecchi Comuni la Congregazione di carità esiste soltanto di nome, perchè là dove non ha nulla da amministrare, non si è nemmeno convocata, e non esercita alcuna funzione, e sarebbe certo pericoloso affidare ad essa l'incarico di erogare danari del Comune. Del resto, nel regolamento, si terrà conto di questa sua raccomandazione e là dove finora la distribuzione è stata fatta dalla Congregazione di carità, non ci sarà nessuna ragione per mutare indirizzo.

Vengo ad un'altra questione che è stata sollevata tanto dall'onorevole Ferrero, quanto dall'onorevole Monti-Guarnieri. Essi ricordano delle petizioni che sono venute dalle Associazioni farmaceutiche; le quali domanderebbero una modificazione all'articolo 27